

OGGETTO: Pratica num. 11/VQ/2016. Pubblicazione uffici direttivi.
(delibera del 23 novembre 2016)

Il Consiglio

con l'art. 5 (proroga del trattenimento in servizio dei magistrati presso la Suprema Corte di Cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 (misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203, sono stati differiti al 31 dicembre 2017 gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (trattenimenti in servizio), per i soli magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di Cassazione e la Procura Generale, che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data ed il 30 dicembre 2017.

Con delibera in data 22.9.2016 il Consiglio ha disposto la revoca della pubblicazione del 7 luglio 2016 limitatamente agli uffici direttivi di:

- Primo Presidente della Corte di Cassazione, vacanza dott. G. Canzio;
- Procuratore Generale della Corte di cassazione, vacanza dott. P. P. M. Ciccolo;
- Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, vacanza dott. R. Rordorf;
- Procuratore Generale Aggiunto della Corte di cassazione, vacanza dott. V. Geraci;
- Presidente di sezione della Corte di Cassazione, vacanza dott. F. Ippolito;
- Presidente di sezione della Corte di Cassazione, vacanza dott. G. Conti;
- Presidente di sezione della Corte di Cassazione, vacanza dott. A. Cortese;
- Presidente di sezione della Corte di Cassazione, vacanza dott. S. Di Palma;
- Presidente di sezione della Corte di Cassazione, vacanza dott. A. Fiale;
- Presidente di sezione della Corte di Cassazione, vacanza dott. L. Macioce;
- Presidente di sezione della Corte di Cassazione, vacanza dott. C. Piccininni;
- Presidente di sezione della Corte di Cassazione, vacanza dott. V. Romis;
- Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, vacanza dott. C. Stabile;

per i quali ricorrevano i requisiti previsti dalla normativa suddetta.

Da tale deliberazione è rimasto escluso l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in relazione al quale, alla luce della previsione legislativa richiamata, si è reso necessario un supplemento istruttorio al fine di verificare l'applicabilità delle previsioni di legge anche a tale ufficio.

Nell'ambito della propria attività istruttoria, la V Commissione ha acquisito un parere dell'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio al quale può farsi rinvio per la compiuta ricostruzione del dato normativo di riferimento.

Il citato parere così conclude:

A cagione della sua singolarità, la collocazione del Tribunale Superiore delle Acque ed ancor più del suo presidente all'interno del sistema, in difetto di precise qualificazioni o definizioni di fonte

legale, costituisce il frutto di una ricostruzione ermeneutica, in sé molto articolata, peraltro priva di valore assoluto ed unitario, e dunque essenzialmente indirizzata ed idonea alla risoluzione di singole questioni regolative, attraverso la ricerca del regime giuridico di volta in volta applicabile. La norma dell'art. 5 del D.L. n. 168, sia sul piano letterale, sia sul piano teleologico, si presta ad interpretazioni diverse quanto al novero dei suoi destinatari, con la conseguente astratta sostenibilità di soluzioni opposte in ordine all'essere compreso, nel suo ambito applicativo, il Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Sarebbe opportuno pertanto che in sede di conversione del Decreto legge fosse il legislatore medesimo a dettare una disciplina espressa della questione.

Com'è noto, con la legge di conversione, che pur ha modificato l'art. 5, non è stata apportata alcuna modifica al testo del decreto legge nel punto qui in esame.

Tanto premesso si osserva che le due interpretazioni si basano, in sintesi, sui seguenti presupposti.

La prima esclude la proroga rilevando che in tale norma si fa riferimento solo alle funzioni esercitate presso la Cassazione e non presso il TSAP, il quale è considerato un ufficio completamente separato dalla Cassazione.

La seconda interpretazione comprende nella proroga anche il presidente del TSAP sulla base delle norme che regolano l'ordinamento giudiziario e, in particolare l'art. 10 d.lgs. n. 160/2006, nonché della ricostruzione storica e giuridica del TSAP.

Il Consiglio, recependo l'unanime indicazione della commissione, ritiene di aderire alla tesi che ricomprende il presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche nella proroga.

Nel far rinvio alle argomentazioni di carattere ermeneutico contenuto nel parere dell'ufficio studi, si riporta un passaggio del citato parere:

La norma è così rubricata: "Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità".

Al comma 1, norma "al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione", si indirizza ai magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale".

La disposizione, visto il tenore letterale della rubrica e del corpo precettivo, sembrerebbe utilizzare il nomen e dunque la categoria autenticamente definita nel comma 15 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 160/2006, per il quale "Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche."

Considerando tutto quanto sopra argomentato sull'incardinamento ordinamentale dell'ufficio di presidente del T.S.A.P. presso la Corte di cassazione ne dovrebbe derivare l'applicazione della norma anche a questo magistrato.

La conclusione indicata risulta corroborata anche dalla circostanza che il magistrato che si trova a svolgere funzioni di presidente del T.S.A.P. è un presidente di sezione della Corte di Cassazione passato ad un grado superiore, in ruolo (e non collocato fuori), con ogni rilievo anche rispetto al principio di parità di trattamento. ...

In assenza di uno specifico riferimento normativo in senso contrario, appare preferibile l'interpretazione che ricomprende anche il presidente superiore della Acque Pubbliche nella proroga, così non alterandosi il dato ordinamentale ed evitando di introdurre – peraltro in modo implicito - ulteriori distinzioni e dunque diverso trattamento tra funzioni che sono unitariamente considerate nell'ordinamento giudiziario.

Per tali ragioni richiamate le considerazioni in ordine alla necessità conseguente di procedere alla revoca della pubblicazione anche di tale ufficio direttivo per il quale, in relazione a quanto sopra osservato, ricorrono i requisiti previsti dalla normativa

delibera

di revocare la pubblicazione di uffici direttivi giudicanti o requirenti di secondo grado e legittimità deliberata dal Plenum nella seduta del 7 luglio 2016 e pubblicata con telefax n. 13296 dell'11.7.2016 limitatamente all' ufficio direttivo di:
Presidente del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche - vac. 1.1.2017 – dott. Segreto –